

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

22 FEB. 2000

ADDI' 22 FEB. 2000

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: BADALONI, BONADONNA, DONATO, MARRONI e META.

DELIBERAZIONE N° 499

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: di lavoro
"Disposizioni in materia di concorsi interni e di personale con contratto a tempo determinato"



OGGETTO: proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di concorsi interni e di personale con contratto di lavoro a tempo determinato".-

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Risorse e sistemi;

VISTA la L.R. 11/02/1998, n. 6 che dispone, per una sola volta, l'espletamento di procedure concorsuali di procedure concorsuali e selettive interamente riservate al personale regionale, per l'accesso alle qualifiche funzionali IV, V, VI, VII e VIII;

VISTO l'art. 65 della L.R. 22/5/1997, n. 11, che dispone, per una sola volta, l'espletamento di un corso-concorso per l'accesso alla dirigenza interamente riservato al personale regionale appartenente alla VII e VIII qualifica funzionale;

RILEVATO che i predetti concorsi non sono stati ancora espletati;

RITENUTA la necessità di snellire le modalità concorsuali relativamente ai concorsi di cui alla L.R. N. 6/98, con l'obiettivo di accelerazione e semplificazione delle procedure, anche ai fini della successiva applicazione delle nuove modalità previste dal contratto collettivo di comparto per la progressione verticale ed orizzontale del personale;

RITENUTA l'opportunità di consentire la partecipazione ai citati concorsi interni e al corso-concorso per la dirigenza dei dipendenti regionale che abbiano nel frattempo maturato i requisiti prescritti;

RITENUTA, altresì, l'opportunità di prevedere apposite disposizioni per il riconoscimento del servizio prestato dal personale assunto con contratto a tempo determinato, nell'ambito di pubblici concorsi da bandire entro e non oltre un anno;

PRESO ATTO del protocollo d'intesa firmato con le OO.SS aziendali in data 18/2/2000;

VISTA la legge 127/97;

all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta di legge concernente "Disposizioni in materia di concorsi interni e di personale con contratto di lavoro a tempo determinato", composta da 4 articoli, con la relazione illustrativa, facenti parte integrante della presente deliberazione;




- 2) di presentare la proposta stessa al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 52 del regolamento consiliare.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della L. n. 127 del 1997.




PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Disposizioni in materia di concorsi interni e di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato”



IL VICE PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE



Relazione alla proposta di legge concernente: "Disposizioni in materia di concorsi interni e di personale con contratto di lavoro a tempo determinato".

Con la legge di cui all'oggetto la Regione intende, in primo luogo, modificare la legge regionale 11 febbraio 1998, n. 6 (Misure straordinarie in materia di personale regionale e modifica legge regionale 1° luglio 1996, n. 25) che detta disposizioni, destinate a valere una sola volta, per l'espletamento di procedure concorsuali e selettive interamente riservate al personale regionale, in sede di prima applicazione della normativa in materia di organizzazione che ha recepito nell'ordinamento regionale i principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (l.r. 25/1996).

Le modifiche traggono origine dall'esigenza di rendere più spedite le procedure concorsuali interne onde consentire, nel più breve tempo possibile, la successiva applicazione delle nuove disposizioni contrattuali in materia di progressione verticale ed orizzontale del personale regionale.

Si tratta di modifiche concernenti esclusivamente le modalità concorsuali, con la previsione di concorsi "per titoli e colloquio", invece che "per titoli ed esami", in analogia, peraltro, a quanto già previsto dall'articolo 28, comma 9, del d.lgs. 29/93, relativamente ai concorsi interni per l'accesso alla dirigenza in sede di prima applicazione del decreto stesso.

Inoltre, con la legge in esame, all'articolo 2, si estende la possibilità di partecipazione al corso - concorso interno per la dirigenza a coloro i quali possiedano alla data di entrata in vigore della legge i requisiti previsti.

L'estensione è motivata dal fatto che il corso - concorso in questione, previsto fin dal 1997, non è ancora stato espletato e la riorganizzazione dell'amministrazione regionale ai sensi del decreto legislativo 29/93, cui il corso - concorso stesso è collegato, è attualmente in fase di completamento. Pertanto, risponde ad esigenze di maggiore equità consentire la partecipazione al corso - concorso interno a coloro che nel frattempo abbiano maturato i requisiti previsti.

Analoghe motivazioni sono alla base delle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, che consentono la partecipazione al concorso interno previsto dalla l.r. 6/98 per l'accesso alla settima qualifica, anch'esso, evidentemente, non ancora espletato. In questo caso già altre disposizioni regionali avevano esteso la possibilità di partecipazione, lasciando comunque escluso un numero esiguo di dipendenti che, tuttavia, nel frattempo, ha maturato i requisiti prescritti. Di conseguenza si prevede al comma 3 l'abrogazione di tali disposizioni che risultano superate dalla più ampia previsione della proposta in esame.

Con l'articolo 3, invece, si dettano disposizioni, destinate a valere per una sola volta, riguardanti il personale in servizio presso la Regione alla data del 25 febbraio 2000, con contratto di lavoro a tempo determinato.

Tali disposizioni sono dirette, a consentire al suddetto personale il riconoscimento del servizio prestato nell'ambito di concorsi pubblici banditi entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali e selettive interne, dell'attuazione delle disposizioni dettate

dall'articolo 22, comma 8, della L.r. 25/1996 in tema di perequazione nonché dell'applicazione del contratto integrativo aziendale in corso di stipulazione.

Nello stesso tempo, si introduce la possibilità di prorogare i contratti del medesimo personale, fino all'approvazione delle graduatorie finali dei concorsi pubblici, con modalità di utilizzazione del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva integrativa.

Le disposizioni in questione, da un lato, dettano una disciplina analoga a quella prevista a livello statale per specifico personale assunto a tempo determinato (decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236), dall'altro, in relazione al personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica, rispondono all'esigenza di compensare in qualche modo il carattere precario del rapporto di lavoro di tale personale che, per il futuro, secondo un'apposita regolamentazione in corso di definizione a livello contrattuale, troverà, invece, compensazione in un trattamento economico più adeguato, in conformità, peraltro, a quanto stabilito dall'articolo 14 del d.lgs. 29/1993.


Infine, la possibilità di proroga dei contratti a tempo determinato consente di ovviare, in una certa misura, alle carenze nella dotazione organica del personale regionale nelle more dell'espletamento degli appositi concorsi, mediante l'utilizzazione di personale che ha già acquisito esperienza nell'ambito dell'amministrazione regionale.

IL VICE PRESIDENTE
PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

ART. 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 11 febbraio 1998, n. 6)

1. All'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, e 7, della legge regionale 11 febbraio 1998, n.6 (Misure straordinarie in materia di personale regionale e modifica alla legge regionale 1 luglio 1996, n. 25) le parole: "ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "e colloquio".



IL VICE PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE REGIONALE


ART. 2

(Disposizioni in materia di concorsi interni)

1. Possono partecipare al corso - concorso di cui all'articolo 65 della legge regionale 22 maggio 1997, n.11, altresì i dipendenti regionali di ruolo in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti previsti dal medesimo articolo 65.

2. Possono partecipare al concorso di cui all'articolo 2, comma 4, della l.r. 6/1998, altresì i dipendenti regionali di ruolo in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti previsti dal medesimo articolo 2, comma 4.

3. L'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 54, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 15, è abrogato.



ART. 3

(Disposizioni in materia di personale con contratto di lavoro a tempo determinato)

1. Il personale in servizio presso la Regione alla data del 25 febbraio 2000 con contratto di lavoro a tempo determinato può partecipare, con adeguato riconoscimento del servizio prestato, ai concorsi pubblici banditi dalla Regione a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali e selettive di cui alla legge regionale 11 febbraio 1998, n. 6, dell'attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 22, comma 8 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 nonché dell'applicazione del contratto integrativo aziendale in corso di stipulazione e, comunque, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


2. Al personale di cui al comma 1, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, il servizio prestato è riconosciuto esclusivamente per l'accesso alla posizione economica corrispondente alla qualifica ovvero alla categoria in relazione alla quale è stato stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato, e comunque limitatamente ai concorsi pubblici di cui al medesimo comma per l'accesso alle posizioni economiche iniziali B1, C1 e D1 del sistema di classificazione del personale in vigore.

3. I contratti di lavoro a tempo determinato del personale di cui al comma 1, possono essere prorogati fino alla data di approvazione delle graduatorie finali dei concorsi pubblici di cui al medesimo comma. A tale fine, le modalità di utilizzazione del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 25/1996 sono definite in sede di contrattazione integrativa aziendale.

ART. 4

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



IL VICE PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE